

Causa C-173/23

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

20 marzo 2023

Giudice del rinvio:

Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Palma de Mallorca (Tribunale di commercio n. 1 di Palma di Maiorca, Spagna)

Data della decisione di rinvio:

10 marzo 2023

Ricorrente:

Eventmedia Soluciones, S. L.

Resistente:

Air Europa Líneas Aéreas, S. A. U.

(omissis)

(omissis) [Identificazione del giudice del rinvio, delle parti, dei loro rappresentanti e dei rispettivi domicili]

ORDINANZA

PALMA DI MAIORCA, dieci marzo duemilaventidue.

(omissis)

FATTI

PRIMO.- La società commerciale EVENTMEDIA SOLUCIONES, S. L ha presentato domanda di procedimento sommario nei confronti della società commerciale AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS, S. A. U., che vi si è opposta nei termini e nelle forme dovuti.

(omissis) [questioni procedurali interne]

SECONDO.- Con ordinanza del 15 novembre 2022 (omissis), le parti e il pubblico ministero sono stati sentiti affinché si pronunciasse sulla pertinenza e, se del caso, sulla portata della presentazione di una domanda di pronuncia pregiudiziale interpretativa dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in merito ai dubbi interpretativi del diritto dell'Unione ivi esposti.

TERZO.- Nel caso [in] cui, alla luce della risposta alle questioni sollevate, risultasse opportuno procedere al controllo d'ufficio delle clausole abusive, le parti ne saranno informate affinché possano esprimersi in merito, come previsto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la CGUE).

IN DIRITTO

PRIMO - *Oggetto del procedimento principale e fatti pertinenti.*

1. La ricorrente ha presentato un ricorso contro la compagnia aerea AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS S.A.U. Proponendo l'azione di cui all'articolo 19 della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Montreal il 28 maggio 1999 (in prosieguo: la convenzione di Montreal), essa richiede l'importo di EUR 766 a titolo di risarcimento del danno derivante dal ritardo nel trasporto aereo dei bagagli.

2. La ricorrente agisce in qualità di cessionaria del credito. Allegato al ricorso, essa produce il contratto di cessione con il passeggero che ha subito le conseguenze del ritardo nella consegna dei bagagli nel contesto del volo UX63 in partenza da Madrid e con destinazione Cancún (Messico).

3. La compagnia aerea resistente si oppone al ricorso chiedendo il rigetto della domanda. Essa non nega che il ritardo nella consegna dei bagagli sia avvenuto, ma ne contesta la durata e, pertanto, è integrata la fattispecie che darebbe luogo alla responsabilità per ritardo del trasporto di bagagli di cui all'articolo 19 della convenzione di Montreal.

La resistente contesta la legittimazione ad agire della ricorrente, in quanto ritiene che non vi sia stata una cessione giuridicamente valida del credito, a causa della violazione del divieto di cessione dei diritti spettanti al passeggero previsto dalla clausola 15.1 delle condizioni generali di contratto della compagnia aerea AIR EUROPA.

4. Nel corso dell'udienza (omissis), il giudice del rinvio esponeva alle parti i dubbi interpretativi nutriti in merito all'applicazione del diritto dell'Unione europea. In particolare, per quanto riguarda l'ambito del controllo giurisdizionale d'ufficio delle clausole abusive ai sensi della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive, nonché della conforme giurisprudenza della CGUE, in un caso come quello di cui trattasi, nel quale il cessionario che agisce in giudizio non ha lo status di consumatore.

5. La compagnia aerea AIR EUROPA si è dichiarata parzialmente favorevole a un rinvio pregiudiziale.

Essa ha ritenuto non pertinente il rinvio di una domanda di pronuncia pregiudiziale sulla natura contrattuale dei diritti spettanti al passeggero ai sensi della convenzione di Montreal. Ha affermato che la questione era già stata risolta dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 17 febbraio 2016 (causa C-429/14). Pertanto, secondo la AIR EUROPA non sussisterebbero in proposito dubbi interpretativi tali da giustificare il rinvio pregiudiziale.

Alla luce degli argomenti addotti dalla compagnia aerea, il giudice del rinvio ritiene che non vi sia motivo di chiedere alla Corte di giustizia dell'Unione europea una pronuncia pregiudiziale al riguardo.

L'interesse a determinare se la responsabilità del vettore aereo, ai sensi del regime previsto dall'articolo 19 della Convenzione di Montreal, per il ritardo nella consegna del bagaglio sia di natura contrattuale o meno, era dovuta al fatto che ciò che la clausola 15.1 contenuta nelle condizioni generali di contratto della compagnia aerea AIR EUROPA vieta è la cessione dei diritti del passeggero ai sensi del contratto di trasporto.

Il giudice del rinvio continua a nutrire dubbi in relazione al diritto di compensazione pecuniaria di cui all'articolo 7, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 261/2004. Detta compensazione pecuniaria corrisponde a un regime di responsabilità oggettiva, derivante dal mero «disagio» o dai «fastidi» causati dal negato imbarco, dalla cancellazione o dal ritardo prolungato di un volo. Essa è compatibile e conciliabile con qualsiasi altro risarcimento supplementare [articolo 12 del regolamento (CE) n. 261/2004]. Si tratta di una responsabilità oggettiva del vettore aereo indipendente dall'inadempimento specifico del contratto di trasporto, fermo restando che detto vettore non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria «se può dimostrare» che la cancellazione, il negato imbarco o il ritardo prolungato «sono dovuti a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso» [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004].

Tuttavia — sebbene gli articoli 39 e 40 della convenzione di Montreal stabiliscano che anche il vettore di fatto è soggetto alle disposizioni della convenzione —, la responsabilità prevista all'articolo 19 per i casi di ritardo nel trasporto dei bagagli è senza dubbio un'azione di risarcimento del danno, di natura contrattuale, derivante dall'inadempimento del contratto di trasporto. Inoltre, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3, detta convenzione consente al passeggero di «far valere nei confronti del vettore i diritti che gli derivano dal contratto di trasporto», sebbene, come previsto dall'articolo 29, paragrafo 1, fatte salve le condizioni e i limiti di responsabilità previsti dalla convenzione di Montreal.

Di conseguenza, sebbene lo stesso articolo 29 della convenzione di Montreal, che disciplina il fondamento delle richieste risarcitorie ai sensi della convenzione, precisi che esso non tratta la determinazione «delle persone legittimate ad agire e dei loro rispettivi diritti», il giudice del rinvio, a differenza di quanto accade rispetto al diritto a compensazione pecuniaria di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004, ritiene che l'azione prevista all'articolo 19 della convenzione di Montreal per i casi di ritardo nel trasporto di bagagli trovi il suo fondamento nell'inadempimento del contratto di trasporto. E, pertanto, la cessione del credito per danni risente del divieto di cessione di cui alla clausola 15 delle condizioni generali di contratto della compagnia aerea AIR EUROPA.

Tenuto conto di quanto precede e poiché in relazione al passeggero consumatore sussisterebbero gli elementi di fatto e di diritto per considerare la clausola abusiva, i dubbi interpretativi del diritto dell'Unione sono limitati agli aspetti relativi alla portata del controllo d'ufficio delle clausole abusive.

In merito a tale questione, la compagnia aerea resistente, la AIR EUROPA, invocando le disposizioni di legge nonché la giurisprudenza spagnola e della Corte di giustizia dell'Unione europea, sostiene l'inopportunità di effettuare un controllo d'ufficio delle clausole abusive al fine di tutelare i consumatori e gli utenti. In sintesi, si è ritenuto che il controllo d'ufficio richieda che il consumatore sia parte nel procedimento. Nel caso di specie, secondo la resistente, la domanda è presentata dalla cessionaria del diritto, alla quale con la cessione del credito non viene trasferito lo status di consumatore del passeggero. La resistente sottolinea che non si tratta di una cessione di contratto, bensì di una cessione di un credito, che avrebbe violato il divieto di cessione previsto dalla clausola 15.1, delle condizioni generali di contratto della compagnia aerea AIR EUROPA.

6. Il pubblico ministero ha emesso un parere in cui ha espresso la propria opinione.

Ha ritenuto non pertinente sottoporre la questione pregiudiziale, ritenendo che sussistessero elementi di fatto e di diritto per considerare la clausola abusiva e che il giudice del rinvio dovesse pertanto, in conformità alla giurisprudenza della CGUE, controllare d'ufficio la clausola che vieta la cessione dei diritti del passeggero e porre rimedio allo squilibrio tra il consumatore e il professionista.

Tale tesi non coincide con quella sostenuta nel fascicolo del procedimento sommario n. 564/22 dinanzi a questo stesso tribunale, e che ha portato al rinvio di una questione pregiudiziale alla CGUE (causa C-11/23) e che è attualmente in corso di ammissione dinanzi al predetto organo giurisdizionale dell'Unione.

In quel procedimento, il pubblico ministero ha dichiarato che non occorre sollevare una questione pregiudiziale in quanto non poteva essere effettuato il controllo d'ufficio della clausola, dato che il consumatore che aveva ceduto il suo credito non era parte del procedimento. Ha ritenuto che la cessionaria, in quanto soggetto specializzato in reclami relativi al trasporto aereo, non avesse lo status di

consumatore o di utente. A sostegno della propria tesi, esso invocava l'ordinanza del Tribunal Supremo spagnolo (Corte suprema), Prima Sezione, del 30 maggio 2018 (ricorso n. 47/18), che ha ritenuto che, nell'ambito di una cessione di un credito, lo status di consumatore non venisse trasferito come se fosse un accessorio dello stesso e che, di conseguenza, la cessionaria non possedesse lo status giuridico di consumatore ai sensi dell'articolo 3.1 del RDL [Real Decreto Legislativo] 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Consumidores y Usuarios (Regio decreto legislativo n. 1/2007, del 16 novembre 2007, che approva il testo rivisto della legge generale sulla tutela dei consumatori e degli utenti).

SECONDO.- *Norme giuridiche applicabili.*

1. Per garantire la tutela dei consumatori e degli utenti voluta dalla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive e interpretando in modo uniforme gli articoli 6, paragrafo 1 e 7, paragrafo 1, di quest'ultima, la Corte di giustizia dell'Unione europea ritiene che la disuguaglianza tra il consumatore e il professionista possa essere riequilibrata solo grazie a un intervento positivo (sentenze del 9 novembre 2010, VB Pénzügyi Lízing, C-137/08, EU:C:2010:659, punto 48, e del 17 maggio 2018, Karel de Grote — Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen, C-147/16, EU:C:2018:320, punto 28). A tal proposito, il giudice nazionale è tenuto ad esaminare [d']ufficio, qualora disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, il carattere abusivo di una clausola contrattuale rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 (sentenza del 20 settembre 2018, OTP Bank e OTP Faktoring, C-51/17, EU:C:2018:750, punto 87).

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha delineato la propria dottrina indicando al giudice nazionale quando e a quali condizioni deve effettuare il controllo:

- il controllo è limitato alle clausole contrattuali la cui natura abusiva può essere determinata sulla base degli elementi di fatto e di diritto contenuti nel fascicolo di cui dispone il giudice nazionale (sentenza del 13 settembre 2018, Profi Credit Polska, C-176/17, EU:C:2018:711, punti 46 e 47);
- il controllo d'ufficio deve rispettare il principio dispositivo e il principio ne ultra petita (il principio di congruenza) e limitarsi alle clausole impugnate nel procedimento o connesse all'oggetto della controversia come definito dalle parti;
- il giudice nazionale è tenuto ad adottare d'ufficio misure istruttorie, purché gli elementi di diritto e di fatto già contenuti in detto fascicolo suscitino seri dubbi quanto al carattere abusivo di talune clausole (sentenza dell'11 marzo 2020, Györgyné Lintner contro UniCredit Bank Hungary Zrt., C-511/17, EU:C:2020:188, punto 38);

- il giudice nazionale, dopo avere valutato d'ufficio che una clausola presenta un carattere abusivo, «deve, di norma, informarne le parti della controversia e invitarle a discuterne in contraddittorio secondo le forme previste al riguardo dalle norme processuali nazionali» (v., in tal senso, sentenze del 21 febbraio 2013, Banif Plus Bank, C-472/11, EU:C:2013:88, punti 31 e 32; del 7 novembre 2019, Profi Credit Polska, C-419/18 e C-483/18, EU:C:2019:930, punto 70, nonché dell'11 marzo 2020, Györgyné Lintner contro UniCredit Bank Hungary Zrt, C-511/17, EU:C:2020:188, punto 42);
- l'intervento positivo del giudice nazionale presuppone che sia stato avviato un procedimento giurisdizionale da una delle parti del contratto (v., in tal senso, sentenza del 1° ottobre 2015, ERSTE Bank Hungary, C-32/14, EU:C:2015:637, punto 63);
- il giudice nazionale non deve, in forza della direttiva 93/13, disapplicare tali clausole contrattuali qualora il consumatore, dopo essere stato avvisato da detto giudice, non intenda invocarne la natura abusiva e non vincolante (sentenza della Corte di giustizia del 4 giugno 2009, Pannon GSM, C-243/08, EU:C:2009:350, punto 33).

TERZO. - *Motivazione della decisione.*

1. La compagnia aerea sostiene che il cessionario non abbia la legittimazione ad agire, facendo valere l'invalidità e l'inefficacia della cessione in quanto effettuata in violazione della clausola 15.1 inserita nelle condizioni generali di contratto della compagnia aerea AIR EUROPA.

Detta clausola è formulata come segue:

«La responsabilità di AIR EUROPA e di qualsiasi vettore ai sensi dell'articolo 1 è determinata dalle condizioni di trasporto del vettore che emette il biglietto, a meno che non sia diversamente convenuto. I diritti spettanti al passeggero hanno natura strettamente personale e non ne è consentita la cessione».

Il giudice del rinvio, dopo aver esaminato la clausola 15.1 inserita nelle condizioni generali di contratto della compagnia aerea, ritiene di disporre di elementi di fatto e di diritto sufficienti per effettuare un controllo del contenuto della clausola e dichiararne, a seguito del contraddittorio tra le parti, il carattere abusivo.

La clausola non è stata oggetto di trattativa individuale, bensì è stata stabilita per contratti di serie. Essa, a quanto sembra, in contrasto con i requisiti di buona fede, provoca, a danno del consumatore e dell'utente, un significativo squilibrio nei diritti e negli obblighi delle parti derivanti dal contratto di trasporto. Impone, senza giusta causa, una limitazione della facoltà del consumatore e dell'utente di cedere i propri diritti ai sensi dell'articolo 1112 del Código civil (codice civile) [articoli 82, paragrafo 1, e 86, paragrafo 7, del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias

(Regio decreto legislativo n. 1/2007, del 16 novembre 2007, che approva il testo rivisto della legge generale sulla tutela dei consumatori e degli utenti e altre leggi complementari)].

A sua volta, il controllo d'ufficio rispetterebbe il principio dispositivo e il principio di congruenza e riguarderebbe una clausola non impugnata e connessa all'oggetto della controversia. È necessario procedere a detto controllo allorché sorgono dubbi in merito alla legittimazione ad agire del cessionario, sulla base della clausola di cui trattasi.

Tuttavia, il procedimento non viene avviato su richiesta di un consumatore, bensì del cessionario del credito che non ha lo status di consumatore. Pertanto, al di là dell'ostacolo costituito dall'osservanza del requisito di cui alla sentenza del 1° ottobre 2015, ERSTE Bank Hungary, C-32/14, EU:C:2015:637, punto 63, secondo cui il procedimento deve essere avviato da una parte del contratto, la volontà del consumatore non potrebbe essere presa in considerazione avvisando quest'ultimo e raccogliendo la sua opinione al riguardo al fine di stabilire se invochi la natura abusiva e non vincolante della clausola (sentenza della Corte di giustizia del 4 giugno 2009, Pannon GSM, C-243/08, EU:C:2009:350, punto 33).

A seguito di una richiesta di risarcimento dei danni da ritardo nel trasporto di bagagli prevista dall'articolo 19 della convenzione di Montreal, avendo la compagnia aerea contestato la legittimazione ad agire del cessionario del credito in quanto la cessione è vietata dal contratto di trasporto, il giudice del rinvio ritiene necessario sottoporre la presente questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea. L'obiettivo di tale questione è quello di chiarire alcuni aspetti legati alla dottrina della CGUE nell'interpretazione degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/12/CEE concernente il controllo d'ufficio delle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e gli utenti.

Questi sono i motivi che suggeriscono il rinvio delle seguenti questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in quanto garante dell'interpretazione e dell'applicazione uniforme del diritto dell'Unione.

DISPOSITIVO

Alla luce di quanto precede, si dispone di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, debbano essere interpretati nel senso che il giudice nazionale adito con ricorso per il risarcimento del danno causato dal ritardo nel trasporto dei bagagli di cui all'articolo 19 della Convenzione di Montreal è tenuto a controllare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola inserita nel contratto di trasporto che non consente al passeggero di cedere i

propri diritti, allorché il ricorso venga proposto dal cessionario, il quale, a differenza del cedente, non ha lo status di consumatore e utente.

- 2) Se, qualora occorra effettuare un controllo d'ufficio, possa venir meno l'obbligo di informare il consumatore e di verificare se quest'ultimo contesti il carattere abusivo della clausola o la accetti, considerato il comportamento concludente dell'avvenuta cessione del suo credito in violazione della clausola potenzialmente abusiva che non consentiva la cessione del credito.

(omissis) [Avviso alla Corte di giustizia sulla grande somiglianza tra tali questioni e le questioni pregiudiziali terza e quarta nella causa C-11/23. In quella causa sono state sollevate in via subordinata; nella presente causa sono sollevate in via principale]

Il procedimento viene sospeso fino alla decisione adottata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in relazione alla domanda di pronuncia pregiudiziale.

(omissis)

(omissis) [Formule procedurali di chiusura e firma]